
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 21 marzo 1995, n. 16 "Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali", ed in particolare l'art. 3 "Beneficiari e aree di intervento" che individua - alle lettere a), b) e c) - i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge medesima;

Preso atto dell'esito positivo dell'esame di compatibilità comunitaria della predetta legge effettuato dalla Commissione europea e comunicato con nota SG(95)D/5271 del 26 aprile 1995;

Richiamata la propria deliberazione n. 3865, in data 31 ottobre 1995, con la quale sono stati definiti i criteri applicativi della predetta legge;

Rilevato:

- che al fine di assicurare la coerenza tra i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune e gli aiuti previsti dai singoli Stati membri la Commissione ha adottato gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
- che con tali Orientamenti la Commissione ha fissato i criteri generali sia per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto sia per l'adeguamento dei regimi esistenti, rinviando anche alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

Richiamata la propria deliberazione n. 1903 del 3 dicembre 2007 concernente "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attività amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente", ed in particolare il punto 2 del dispositivo, nel quale si dispone

che - ove le leggi regionali vigenti prevedano l'approvazione di specifici criteri di attuazione - si provveda con successivi atti all'adeguamento per ciascuna materia nel quadro delle previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione medesima;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione di cui al citato punto 2 con riferimento agli interventi da porre in essere in applicazione della L.R. n. 16/1995, approvando, nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale, i nuovi criteri e modalità di attuazione della Legge regionale n. 16/1995, nei quali sono indicati la categoria dei beneficiari, i limiti di contribuzione, le tipologie di spesa ammissibili ad aiuto, la disciplina del relativo procedimento istruttorio, nonché i criteri per la nomina del Comitato tecnico;

Ritenuta la necessità, in deroga a quanto previsto dai predetti criteri, di stabilire che le domande di contributo per l'anno 2009 siano presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso sulla presente deliberazione ai sensi dei citati articoli di legge e deliberazione, dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare - sulla base di quanto indicato in premessa - i nuovi criteri e modalità di attuazione degli

interventi contributivi previsti dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16 "Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali", nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di stabilire che le domande di accesso agli aiuti attivati ai sensi della predetta normativa per l'anno 2009 devono perentoriamente pervenire alla Regione - Servizio Valorizzazione delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale;
- 3) di dare atto che le attività oggetto di contributo fino all'anno promozionale 2008 restano disciplinate dalle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3865 del 31 ottobre 1995;
- 4) di stabilire che il Direttore Generale Agricoltura provveda alla nomina del Comitato tecnico previsto all'art. 6 della L.R. n. 16/1995 in conformità ai criteri stabiliti alla lettera G) dell'allegato di cui al punto 1);
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

L.R. 21 MARZO 1995 N. 16 CONCERNENTE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI - ART 3.

Criteri e modalità di attuazione

A) PREMESSA

L'intervento finanziario per la promozione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali previsto dalla L.R. 21 marzo 1995 n. 16 (di seguito indicata per brevità "legge regionale"), è disciplinato dai seguenti criteri.

La legge regionale si propone di valorizzare i prodotti agricoli ed alimentari regionali attraverso il finanziamento di progetti promozionali.

L'art. 3 - lettere a), b), c) e d) - della legge regionale individua i soggetti beneficiari, mentre l'art. 4 disciplina le modalità di concessione dei contributi, rimandando alla Giunta regionale la determinazione delle iniziative ammissibili a finanziamento e le priorità e le modalità per la concessione dei contributi.

I progetti devono essere formulati dai soggetti beneficiari in collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna e possono interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione dei prodotti agricoli e alimentari regionali.

Ai fini dei presenti criteri s'intende:

- per "soggetto beneficiario": il Consorzio o associazione nei confronti del quale è disposta la concessione del contributo;
- per "soggetto beneficiario dei servizi": il soggetto che trae vantaggio dai servizi resi dal soggetto beneficiario.

I progetti di promozione economica devono essere costituiti dal piano preventivo dei costi e dalla relazione illustrativa

e individuare le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.

Tutte le attività devono essere realizzate nell'anno solare di riferimento, salvo i casi di proroga di cui alla successiva lettera J) "Varianti e proroghe".

Le percentuali di contributo sono definite conformemente a quanto richiamato nel sopra citato art. 4 e nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

B) REQUISITI

I soggetti beneficiari possono essere:

- a) consorzi di prodotti tipici a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 509 del 20 marzo 2006 - relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari - e del Reg. (CE) n. 510 del 20 marzo 2006 - relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari o di normative nazionali;
- b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge regionale, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
- c) consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'albo regionale dei produttori biologici;
- d) consorzi di grado ulteriore costituite dall'unione di quelli previsti nelle lettere a), b) e c) della legge regionale.

I contributi concessi riguardano la promozione dei seguenti prodotti:

- a) prodotti a qualità regolamentata di cui ai sopracitati Regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006;
- b) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28

"Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";

- c) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica nel rispetto della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36".

Sulla base di specifiche esigenze può essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati ai punti precedenti.

I progetti che riguardano prodotti il cui ambito di produzione ricade su più regioni, saranno ammessi a contributo esclusivamente per la quota parte di prodotto riferibile alla regione Emilia-Romagna.

Sono esclusi i prodotti enologici regionali la cui produzione è regolamentata dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.

I servizi resi dal soggetto beneficiario devono essere erogati a favore dei produttori primari rientranti nella definizione di piccola e media imprese, contenuta nell'allegato I del Reg. (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), paragrafo IV.J - Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità - e dal paragrafo IV.K - Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

C) DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo - redatta secondo il modello allegato ai presenti criteri - deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 445/2000. Pertanto alla domanda deve essere allegata fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda di contributo e la documentazione allegata devono essere presentate direttamente o inviate (farà fede la data del timbro postale) alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Segreteria del Servizio Valorizzazione delle produzioni, viale Silvani 6, 40122 Bologna, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intendono realizzare le attività.

Per l'anno promozionale 2009 la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

E' ammessa la trasmissione telematica da casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it dei documenti informatici, singolarmente sottoscritti con firma digitale, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) copia dello Statuto, ove modificato;
- b) progetto promozionale e relativo piano dei costi dettagliato per attività;
- c) relazione descrittiva concernente la correlazione delle spese previste con le finalità del progetto;
- d) elenco soci, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - e.1 la conoscenza dell'obbligo che i servizi resi dal soggetto beneficiario devono essere prestati solo a favore dei produttori primari rientranti nella definizione di piccola e media impresa, definita all'allegato I del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - e.2 l'entità di eventuali contributi ottenuti da Enti pubblici per le stesse finalità;

e.3 le eventuali ulteriori istanze per l'accesso a contributi pubblici riguardanti le stesse finalità.

D) TIPOLOGIE D'INTERVENTO, PERCENTUALE DI AIUTO E SPESE AMMISSIBILI

Attività di Promozione

Si definisce attività di promozione la campagna di valorizzazione finalizzata alla diffusione di conoscenze di carattere generico e al consumo consapevole dei prodotti agroalimentari regionali.

Rientrano in tale attività la partecipazione a manifestazioni fieristiche, interventi di educazione al consumo, convegni finalizzati alla diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di materiale informativo a carattere generico.

Nella realizzazione di campagne informative e dei materiali promozionali non sono ammessi riferimenti alle imprese, ai marchi di impresa e all'origine geografica dei prodotti, tranne nel caso di denominazioni riconosciute ai sensi dei Regolamenti (CE) nn. 509/2006 e 510/2006.

D.1 FIERE

Nell'ambito delle attività fieristiche sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese d'iscrizione, affitto degli stand, spese di viaggio (limitatamente al personale degli associati), spese per la realizzazione di materiale promozionale.
- premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore massimo di 250 € per premio e per vincitore;

D.2 CONVEGNI - SEMINARI - WORKSHOP

Si tratta delle attività di organizzazione di convegni, seminari, workshop finalizzati alla diffusione di conoscenze scientifiche e alla formazione dei produttori.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese per l'affitto e l'allestimento della sala convegno, spese di segreteria, compenso per i relatori o esperti

del settore, spese per interpreti, spese per la realizzazione del materiale informativo, a condizione che non siano menzionati marchi commerciali.

D.3 ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ

L'attività di pubblicità consiste nella realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere le conoscenze dei prodotti di cui al punto B, purché rispettino le condizioni previste dagli Orientamenti, paragrafo VI.D - Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli.

Per pubblicità s'intende qualsiasi operazione tesa ad indurre gli operatori economici ed i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende il materiale distribuito ai consumatori allo stesso scopo nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori medesimi nei punti vendita, quali ad esempio le degustazioni.

Per beneficiare del contributo la campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate, deve rispettare le norme di etichettatura e può fare riferimento all'origine geografica solo se la denominazione corrisponde esattamente a quella registrata.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di agenzia pubblicitaria, spese per la progettazione e realizzazione del materiale pubblicitario, spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, realizzazione e aggiornamento sito internet, spese per servizio ufficio stampa, spese per allestimento degli spazi per le degustazioni, spese relative al personale addetto alla degustazione, prodotto oggetto alla degustazione (sampling);
- spese per sponsorizzazioni di manifestazioni sportive, culturali, turistiche, enogastronomiche (logo del prodotto presente su locandine, depliant, folder, volantini, materiale sportivo, cartellonistica ecc.);
- spese per incoming di operatori, giornalisti ed esperti del settore in occasione di visite guidate ai comprensori di produzione;
- spese per la realizzazione di ricerche di mercato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, punto 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

- spese per consulenze relative alla progettazione, alla gestione al controllo delle attività promozionali oggetto di contributo.

E) PERCENTUALI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale il contributo non può superare il 50% delle spese ammesse.

Sono fissati i seguenti limiti specifici di ammissibilità per particolari tipologie di spesa:

- a) spese per oggettistica promozionale e per sponsorizzazioni: massimo 5% del totale delle spese ammesse;
- b) spese relative al prodotto oggetto di degustazione: massimo 10% del totale delle spese ammesse. Per l'Aceto Balsamico Tradizionale, in considerazione del suo elevato costo, la percentuale è elevata al 20%;
- c) spese per consulenze legate alla promozione del prodotto e riferite esclusivamente a personale esterno al soggetto beneficiario: massimo 10% del totale delle spese ammesse.

Il rispetto dei limiti percentuali indicati alle precedenti lettere a), b) e c) sarà nuovamente verificato sulla spesa ritenuta ammissibile in sede di liquidazione del saldo del contributo.

F) INIZIATIVE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Non sono ammissibili a contributo:

- a) sconti sul prezzo di vendita;
- b) realizzazione produzione di imballi, confezioni ed etichette d'obbligo per la commercializzazione del prodotto;
- c) progettazione, realizzazione, produzione di listini

prezzi ed elenchi soci beneficiari;

- d) progettazione, realizzazione, produzione, acquisto di materiale di cancelleria o di consumo;
- e) progettazione, realizzazione, produzione, nonché sponsorizzazione di pubblicazioni di qualsiasi genere, qualora non attinenti l'oggetto della promozione;
- f) sponsorizzazioni in occasione delle quali non appaia il "logo" del prodotto;
- g) costi sostenuti per il personale del soggetto beneficiario (compresi i rimborsi spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali);
- h) costi per vitto e alloggio degli associati sostenuti in occasione di fiere e manifestazioni;
- i) costi per spedizione di prodotto e materiali.

G) COMITATO TECNICO E ISTRUTTORIA

Il Comitato tecnico, previsto all'art. 6 della legge regionale, è costituito con atto del Direttore Generale Agricoltura, ed è composto da:

- Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni competente in materia o suo delegato;
- un esperto nel settore agroalimentare scelto in una rosa di tre nominativi indicati dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna;
- un esperto nel settore agroalimentare appartenente al mondo accademico.

Il Comitato esprime un parere, sotto il profilo tecnico-economico sui progetti promozionali presentati e già istruiti dal Servizio competente.

Il Comitato è disciplinato dalle norme di cui al Titolo III - Capo I della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 ed è nominato ogni quattro anni.

H) CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva i progetti presentati, quantificando la spesa ammessa ed il contributo corrispondente, nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo del bilancio regionale.

Con lo stesso atto si dispone contestualmente la concessione dei contributi e l'assunzione del relativo impegno, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

La liquidazione del contributo è così disposta:

- a) una quota pari al cinquanta per cento al momento della approvazione del progetto, subordinatamente alla costituzione, da parte del beneficiario, di un contratto di fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Emilia-Romagna, a garanzia dell'importo corrispondente all'anticipo stesso maggiorato del 10%. Tale fidejussione dovrà produrre effetti fino alla liquidazione del saldo;
- b) il saldo a progetto promozionale realizzato, dietro presentazione della documentazione richiesta alla lettera I) "Rendicontazione e liquidazione del saldo del contributo", previo esame istruttorio della stessa da parte del competente Servizio.

Qualora le spese ammesse a consuntivo - a seguito della realizzazione del progetto promozionale - siano inferiori a quelle ammesse a preventivo, il contributo è ridotto proporzionalmente e si procede al recupero del maggior acconto eventualmente erogato.

I) RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Il rendiconto - redatto sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del soggetto beneficiario - deve essere presentato, pena la revoca del contributo concesso, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (30 settembre in caso di proroga di cui alla successiva lettera J) "Varianti e proroghe") e deve contenere l'elenco analitico

delle spese e dei relativi titoli giustificativi. Esso deve essere redatto in forma comparabile con il piano dei costi presentato in sede di domanda e deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) relazione conclusiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario nella quale siano evidenziati:
 - a.1 il raggiungimento delle finalità di valorizzazione previste dalla legge regionale;
 - a.2 la correlazione delle spese sostenute con le finalità del progetto;
- b) copia dei documenti fiscali i cui pagamenti siano comprovati secondo le modalità di cui alla presente lettera I);
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante:
 - c.1 che tutte le spese indicate nel rendiconto sono state sostenute per la realizzazione del progetto;
 - c.2 che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati. I pagamenti devono essere provati secondo le modalità di cui alla presente lettera I);
 - c.3 che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per voce di costo;
 - c.4 che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede del soggetto beneficiario;
 - c.5 che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - c.6 di essere a conoscenza che detti titoli non potranno essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - c.7 il regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli

giustificativi delle spese;

c.8 il possesso da parte delle imprese beneficiarie dei servizi resi dal soggetto beneficiario dei requisiti di piccola e media impresa come definiti all'allegato I del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c.9 di non essere sottoposti a procedura concorsuale, resa per sé e per i beneficiari dei servizi.

Presso la sede amministrativa del soggetto beneficiario deve essere conservata e resa disponibile per i controlli da effettuare ai sensi della successiva lettera K) "Controlli" la seguente documentazione, debitamente quietanzata:

a) per le spese sostenute per consulenze esterne e per le prestazioni di servizi da parte di terzi:

fatture o note di addebito di professionisti o società di consulenza, contenenti specifica causale;

b) per le spese per acquisti di beni di consumo:

fatture o ricevute fiscali emesse dai fornitori, contenenti specifica causale.

I titoli di spesa ed i relativi pagamenti devono:

a) essere in regola con la normativa vigente sul bollo;

b) dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero documento, importo.

I pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario, carte di credito o di debito e relativo estratto conto.

Il pagamento in contanti non è consentito.

Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici quale

attestazione dell'avvenuto pagamento.

La liquidazione del saldo è disposta - nel rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità regionale - con atto del dirigente competente, previa istruttoria del Servizio che attesti la rispondenza delle voci del progetto realizzato rispetto a quello approvato, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera J) "Varianti e proroghe".

J) VARIANTI E PROROGHE

Sono ammissibili varianti e proroghe al progetto, fermo restando l'importo massimo di contributo concesso per il progetto medesimo.

Sono soggette a mera comunicazione - anche in sede di presentazione del rendiconto - le varianti al progetto, consistenti in variazioni compensative non superiori al 20% fra le singole voci di spesa. Con l'atto di liquidazione del saldo del contributo il dirigente prende atto di tali varianti.

Sono in ogni caso soggette alla preventiva autorizzazione della Regione le seguenti varianti e proroghe:

- a) varianti compensative superiori al 20% fra le voci complessivamente ammesse - in sede preventiva - per tipologie di attività;
- b) varianti consistenti nella modifica o sostituzione delle attività già approvate in sede di concessione del contributo;
- c) proroghe al termine di realizzazione delle attività previste nel progetto, comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di realizzazione del progetto stesso.

Variante e proroga possono essere oggetto di un'unica richiesta di autorizzazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni - sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio - comunica per iscritto l'ammissibilità della variante o della proroga. Decorso tale termine senza specifica comunicazione in merito, la richiesta di variante o di proroga si intende respinta.

L'approvazione della variante o della proroga è formalizzata all'interno dell'atto di liquidazione del saldo del contributo con espressa indicazione degli estremi di protocollazione della relativa comunicazione al beneficiario.

K) CONTROLLI

Ferma restando l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, la Regione effettua, preliminarmente alla liquidazione del saldo del contributo, il controllo sulla documentazione contabile. L'esito del controllo viene formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dai collaboratori incaricati del controllo.

L) REVOCHE E SANZIONI

La Regione procede alla revoca dei contributi concessi nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Si procede alla revoca nei seguenti casi:

- a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
- b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- d) mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto.

Qualora in sede di rendicontazione sia accertato che il progetto promozionale è stato realizzato in misura inferiore al 40% rispetto a quello approvato, sarà disposta la revoca integrale del contributo nei confronti del soggetto beneficiario, il quale non potrà inoltre essere ammesso agli aiuti di cui alla legge regionale per i due anni promozionali successivi a tale accertamento, ferma restando l'eventuale concessione già formalmente disposta.

Nel caso in cui il beneficiario sottoposto ad esclusione ai sensi del precedente capoverso realizzi nuovamente il progetto in misura inferiore al 40% rispetto a quello approvato, l'ulteriore esclusione opera per i due anni promozionali successivi a quelli già oggetto di sanzione.

M) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nei presenti criteri si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Modello 1

FACSIMILE DI DOMANDA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SERVIZIO VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI
VIALE SILVANI 6
40127 BOLOGNA

DOMANDA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART 3 DELLA
L.R. 21 MARZO 1995 N. 16 CONCERNENTE LA PROMOZIONE DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI.

Il sottoscritto _____

quale legale rappresentante del

con sede legale in _____

Via _____ Comune _____ Provincia _____

chiede di accedere ai contributi previsti dall'art. 3 della
L.R. n. 16/1995.

A tal fine allega:

1. Progetto promozionale, piano dei costi, relazione descrittiva concernente la correlazione delle spese previste con le finalità del progetto;
2. n. ___ dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. altro _____.

Luogo e Data

Firma del legale rappresentante

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il sottoscritto _____

quale legale rappresentante di

con sede legale in _____

Cap _____ Comune _____ provincia di _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- che i beneficiari dei servizi oggetti del presente contributo possiedono i requisiti di piccola media impresa, come definiti all'allegato I del Reg.(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale;
- che i beneficiari dei servizi non sono sottoposti a procedura concorsuale;

- di avere ottenuto per le medesime finalità perseguite dal progetto presentato i seguenti contributi pubblici:
_____;

ovvero

- di avere presentato ulteriore istanza a _____
_____ per l'ottenimento dei seguenti contributi: _____.

Luogo e data

Il/La Dichiarante¹

¹ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda di accesso ai contributi, previsti dall'art. 3 della L. R. n. 16/95.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. concessione dei contributi previsti dalla L. R. n. 16/1995.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Valorizzazione delle produzioni della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.